

Codice DB1119

D.D. 11 novembre 2014, n. 965

LR 63/78, DM 28/07/2009. Spese per ispezioni e controlli fitosanitari. Affidamento, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125 comma 1 lett.b) del D.lgs 163/2006 e smi, alla AOP PIEMONTE del servizio di indagine sulla presenza del virus Sharka in frutteti di drupacee del Piemonte. Impegno di spesa di euro 48.556,00 sul capitolo di spesa 142574/2015.

Vista la DGR n. 31-4009 del 11/06/2012 “art 5 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”. Modificazione all’allegato A) del provvedimento organizzativo approvato con DGR n. 10-9336 del 1 agosto 2008”.

Dato atto che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 31-4009 del 11/06/2012 di cui al punto precedente, ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario, nel rispetto dell’indirizzo della Direzione Regionale Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria, coordinamento e interventi in applicazione di lotte obbligatorie contro organismi nocivi, ricerche e sperimentazioni fitosanitarie, diagnostica fitopatologica di supporto, controlli e vigilanza di settore.

La Direttiva 2000/29/CEE e successive modificazioni e integrazioni, prevede misure di protezione contro l’introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214, in attuazione della Direttiva 2002/89/CE, che modifica la Direttiva 2000/29/CEE, prevede misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

In particolare:

- l’art. 6 vieta l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica Italiana degli organismi nocivi elencati nell’allegato II, parte A, se presenti sui vegetali e prodotti vegetali ivi specificati;
- l’allegato II, parte A, sez. II, lettera d), al punto 7 annovera tra gli organismi nocivi, di cui sia nota la presenza sul territorio comunitario e che rivestono importanza per tutta la comunità, il virus Plum pox virus se presente sui vegetali di Prunus ;
- l’art. 50 comma 1 lettera h) demanda ai Servizi Fitosanitari regionali il controllo o la vigilanza sull’applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria.

Il Decreto ministeriale 28 luglio 2009 “Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka)” dispone all’art. 3 che annualmente i Servizi Fitosanitari regionali eseguano indagini ufficiali al fine di verificare la presenza di infezioni dovute al virus PPV sulle piante di drupacee suscettibili e sui frutti, allo scopo di definire lo stato fitosanitario del territorio. Le indagini consistono in ispezioni visive delle piante ospiti e dei frutti per il riconoscimento dei sintomi del virus PPV, eseguite nei momenti più opportuni, per l’individuazione del virus PPV.

La D.G.R. n. 20-12798 del 14/12/2009 “D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214. Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Organizzazione dei sistemi di

controllo per l'applicazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria", definisce le istruzioni operative di riferimento per le attività regionali di controllo o per la vigilanza in attuazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria.

La D.D. n. 1339 del 17/12/2009 "Approvazione delle modalità operative relative all'applicazione dei Decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria" definisce i criteri e le modalità organizzative di applicazione degli interventi regionali di lotta obbligatoria.

La D.D. n. 250 del 12 marzo 2010 "D.G.R. n. 20-12798 del 14/12/2009. Applicazione in Piemonte del decreto ministeriale 28 luglio 2009 "Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka)", ha approvato il Piano di applicazione sul territorio piemontese del D.M. 28 luglio 2009.

Considerato che:

- nel 2007 e nel 2009 sono stati accertati limitati focolai del virus PPV (Sharka) ceppo M su pesco, immediatamente eradicati, nel Comune di Revello (CN);
- durante l'estate 2014 sono stati rilevati nuovi focolai di Plum pox virus (PPV) ceppo M, in frutteti di pesco nei comuni di: Costigliole Saluzzo, Cuneo, Lagnasco, Manta, Revello, Savigliano, Scarnafigi, Tarantasca;
- nella lotta contro il Plum pox virus (PPV), l'unica strada percorribile è l'eradicazione immediata delle piante malate individuate attraverso ispezioni visive delle piante e dei frutti.

Dato atto che è necessario, al fine di prevenire la diffusione della malattia nei frutteti di drupacee del Piemonte ed evitare gravi danni alla produzione frutticola piemontese, effettuare una indagine fitosanitaria sulla presenza di PPV (Sharka), ceppo M, in frutteti di drupacee. L'indagine dovrà essere svolta in modo sistematico nei nuovi impianti, nell'area dove sono stati rilevati i focolai nel 2014 e a campione nelle aree confinanti sulla base di priorità che verranno definite dal Settore Fitosanitario.

In particolare per l'anno 2015 occorre eseguire accertamenti su una superficie complessiva di 150 ettari di impianti drupacee con la seguente metodologia:

- a. visita dei nuovi impianti situati nelle aree di presenza della malattia individuate nel 2014;
- b. visita degli appezzamenti situati nelle aree focolaio individuate nel 2014 e a campione nelle aree confinanti, a partire dal mese di giugno, con osservazione delle piante intere (foglie e frutti).

Considerato che le indagini devono essere svolte in un ristretto arco temporale legato ai cicli vegetativi delle specie drupacee ospiti e su di un ampio territorio regionale comprendente un elevato numero di piante.

Dato atto che il personale assegnato al Settore Fitosanitario è altresì impegnato a far fronte alle numerose emergenze fitosanitarie presenti sul territorio piemontese.

Stabilito pertanto che per la realizzazione dei controlli di cui sopra, previsti dal citato D.M. 28 luglio 2009, è necessario avvalersi di operatori in possesso di specifiche competenze ed esperienze professionali altamente qualificate in materia di controlli fitosanitari.

Stabilito che, in considerazione dei controlli fitosanitari da effettuarsi, risulta necessario garantire la contemporanea presenza sul territorio piemontese interessato dai focolai di un adeguato numero di tecnici in possesso di specifiche competenze ed esperienze professionali altamente qualificate in materia di controlli fitosanitari.

Dato atto che la L.R. n. 63/78 autorizza l'Amministrazione regionale ad effettuare spese per le ispezioni e controlli fitosanitari.

Verificato che Consip s.p.a. a tutt'oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa al servizio comparabile con l'oggetto del presente affidamento e che qualora la stessa Consip, nelle more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più convenienti, l'Amministrazione regionale si riserva di non pervenire alla stipulazione del contratto.

Dato atto che è stato consultato il catalogo e le convenzioni presenti sul mercato elettronico della PA senza riscontrare la presenza di operatori economici in grado di fornire il servizio di indagine su PPV (Sharka), ceppo M, richiesto dall'Amministrazione regionale.

Vista la D.G.R. 46-5034 del 28.12.2006 con cui la Giunta regionale ha individuato i lavori, i servizi e le forniture che possono essere acquisite in economia ai sensi degli articoli 125 e 253, comma 22, del D.lgs. 163/06 e s.m.i.

Preso atto dei contenuti della Circolare esplicativa n. 1731/5 del 29 dicembre 2006 avente ad oggetto l' "Applicabilità del titolo II della legge regionale 8/1984 dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 163/2006. Chiarimenti".

Dato atto che l'articolo 125, comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i stabilisce che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, così come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis), legge n. 106 del 2011.

Considerato la necessità di prevenire la diffusione della malattia nei frutteti di drupacee del Piemonte ed evitare gravi danni alla produzione frutticola piemontese, comportanti la realizzazione del servizio di indagine inerente la presenza di PPV (Sharka), ceppo M, in frutteti di drupacee del Piemonte, congiuntamente al modesto importo del servizio da effettuare ed alla complessità dell'intervento da realizzare, hanno indotto l'Amministrazione regionale ad avvalersi delle procedure per lavori, servizi e forniture in economia mediante cottimo fiduciario, disciplinate dall'art. 125 commi 9-11, del d. lgs. 163/2006 e s.m.i..

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento del servizio di indagine inerente la presenza di PPV (Sharka), ceppo M, in frutteti di drupacee del Piemonte, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi del medesimo art. 125 comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i e del D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" come richiamato dall'art. 125, comma 14 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i per le acquisizioni di servizi e forniture in economia.

Rilevato che le Organizzazioni di Produttori Ortofrutticoli piemontesi operano da anni con professionalità e competenza sul territorio regionale e ad esse aderiscono le aziende agricole per il ritiro della produzione. Tali Organizzazioni svolgono pertanto attività tecnica alle aziende associate mediante personale altamente specializzato e sono in grado di individuare e contattare, nelle località con presenza di focolai, le aziende con le caratteristiche colturali, relative agli impianti ed ai frutteti di drupacee ricadenti in prossimità dei focolai di PPV (Sharka), ceppo M.

Dato atto che l'Associazione di Organizzazioni di Produttori (AOP) Piemonte - Società Consortile a responsabilità limitata, via Pretta, 2 - 12030 Lagnasco (CN), P. IVA 03349350045 - è

L'Associazione che riunisce le Organizzazioni di Produttori Ortofrutticoli che operano sul territorio regionale, che ha il ruolo di pianificare le produzioni ricevendo dalle aziende agricole i dati relativi alle superfici oggetto di impianto; inoltre dovendo svolgere l'assistenza tecnica alle aziende associate risulta avere le competenze e le esperienze tecniche necessarie all'individuazione di organismi nocivi oggetto di vigilanza fitosanitaria e quindi la professionalità necessaria per realizzare il servizio di indagine inerente la presenza di PPV (Sharka), ceppo M, in frutteti di drupacee del Piemonte.

L'Amministrazione regionale ha ritenuto pertanto opportuno con la nota prot. n. 17170/DB1119 del 16.10.2014 invitare l'operatore economico AOP Piemonte, a presentare un'offerta economica per la fornitura del servizio di indagine inerente il PPV (Sharka), ceppo M, in frutteti di drupacee del Piemonte, su una superficie complessiva di 150 ettari, consistente in:

- a. visita dei nuovi impianti situati nelle aree di presenza della malattia individuate nel 2014;
- b. visita degli appezzamenti situati nell'area di presenza dei focolai individuati nel 2014 a partire dal mese di giugno con osservazione delle piante intere (foglie e frutti) al fine di individuare sintomi della malattia e procedere alla marcatura delle piante;
- c. prelievo di campioni rappresentativi di casi dubbi da recapitare al Settore Fitosanitario regionale entro 48 ore dal prelievo;
- d. solo negli appezzamenti, in cui sia confermata la presenza di piante infette, redazione di una planimetria in cui venga riportata la disposizione delle piante sane e di quelle malate. Nelle stesse planimetrie devono essere inoltre riportati confini, punti di riferimento e indicazioni necessarie per l'individuazione degli appezzamenti sul territorio.

Rilevato che l'operatore economico di cui sopra, ha presentato, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione regionale, un'offerta economica di euro 48.556,00 o.f.i. (agli atti del Settore - prot. n. 17824/DB11.19 del 28/10/2014) per il servizio di indagine inerente il PPV (Sharka), ceppo M, in frutteti di drupacee del Piemonte, su una superficie complessiva di 150 ettari.

Dato atto che la sopra citata offerta economica presentata dalla Società Consortile AOP Piemonte:

- sotto il profilo tecnico, corrisponde alle effettive esigenze richieste dal Settore con la nota prot. n. 17170/DB1119 del 16.10.2014;
- sotto il profilo economico, il prezzo del servizio è da ritenersi congruo in relazione al carattere specialistico del servizio richiesto dall'Amministrazione regionale.

Si ritiene pertanto:

- di individuare l'Associazione di Organizzazioni di Produttori (AOP) Piemonte - Società Consortile a responsabilità limitata, via Pretta, 2 - 12030 Lagnasco (CN), P. IVA 03349350045 - quale Società qualificata, di elevata professionalità e competenza nell'individuazione di organismi nocivi oggetto di vigilanza fitosanitaria, per la fornitura del servizio di indagine inerente il PPV (Sharka), ceppo M, in frutteti di drupacee del Piemonte su una superficie complessiva di 150 ettari;
- di approvare l'offerta economica di euro 48.556,00 o.f.i. presentata dall'Associazione di Organizzazioni di Produttori (AOP) Piemonte per la fornitura del servizio di indagine inerente il PPV (Sharka), ceppo M, in frutteti di drupacee del Piemonte su una superficie complessiva di 150 ettari;
- di affidare, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. lgs. 163/06 e s.m.i, nonché del D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» come richiamato dall'art. 125, comma 14 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i, all'Associazione di Organizzazioni di

Produttori (AOP) Piemonte - Società Consortile a responsabilità limitata, via Pretta, 2 – 12030 Lagnasco (CN), P. IVA 03349350045 - il servizio di indagine inerente il PPV (Sharka), ceppo M, in frutteti di drupacee del Piemonte su una superficie complessiva di 150 ettari, per una spesa di euro 39.800,00 o.f.e.;

- di approvare lo schema di lettera contratto tra la Regione Piemonte e l'Associazione di Organizzazioni di Produttori (AOP) Piemonte per la fornitura del servizio di indagine inerente il PPV (Sharka), ceppo M, in frutteti di drupacee del Piemonte, in allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di procedere, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs 163/06 e smi, alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale dell'Associazione di Organizzazioni di Produttori (AOP) Piemonte per la fornitura del servizio di indagine inerente il PPV (Sharka), ceppo M, in frutteti di drupacee del Piemonte;

Vista la L.R. n. 1 del 5/02/2014 “Legge finanziaria per l'anno 2014”;

vista la L.R. n. 2 del 5/02/2014 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016.”;

vista la Legge regionale 1.8.2014, n. 6 “Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”;

vista la DGR n. 1-7079 del 10 febbraio 2014 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016". Ripartizione della Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione;

vista la DGR n. 7-7274 del 24 marzo 2014 “Assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 2014/2016”;

vista la DGR n. 80-7670 del 21 maggio 2014 di “Assegnazioni sul bilancio pluriennale 2014/2016 inerenti il Piano di Sviluppo Rurale, le attività di competenza del Settore Fitosanitario ed il Sistema dei Conti Pubblici Territoriali”.

vista la DGR n. 11-252 del 28.08.2014 di "Assegnazione delle risorse finanziarie stanziare dalla Legge regionale 1 agosto 2014, n. 6 "Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016".

vista l'assegnazione n. 100177 sul capitolo di spesa n. 142574/15 disposta a favore della Direzione Agricoltura (DB1100) con la DGR n. 80-7670 del 21/05/2014;

vista la comunicazione prot. n. 9418/11.00 del 27/05/2014 con la quale il Direttore Regionale dell'Agricoltura autorizza, il Dirigente del Settore Fitosanitario ad adottare provvedimenti di impegno di spesa a valere sull'assegnazione disposta sul capitolo di spesa 142574/2015;

visto l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 5/2012 che stabilisce che "Il bilancio pluriennale comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese in esso contemplate”;

stabilito di provvedere alla spesa di euro 48.556,00 o.f.i. per il servizio di indagine inerente il PPV (Sharka), ceppo M, in frutteti di drupacee del Piemonte, con le risorse finanziarie assegnate dalla Giunta regionale alla Direzione DB1100 con la DGR n. 80-7670 del 21/05/2014 sul capitolo di spesa n. 142574/2015 relativo a spese per ispezioni e controlli fitosanitari;

ritenuto pertanto di impegnare la spesa di euro 48.556,00 o.f.i. sul capitolo di spesa n. 142574 del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016 (onere finanziario imputabile all'esercizio 2015 - assegnazione n. 100177) in favore dell'Associazione di Organizzazioni di Produttori (AOP) Piemonte - Società Consortile a responsabilità limitata, via Pretta, 2 – 12030 Lagnasco (CN), P. IVA 03349350045 - per la fornitura del servizio di indagine inerente il PPV (Sharka), ceppo M, in frutteti di drupacee del Piemonte.

Ritenuto di liquidare il corrispettivo spettante all'AOP Piemonte, dopo la fornitura del servizio e presentazione della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

Stabilito che il criterio della competenza cd. potenziata, di cui al D.Lgs. 118/2011, stabilisce che le obbligazioni sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui sorgono, con imputazione

nell'esercizio in cui diventano esigibili, ovvero nell'esercizio in cui si prevede che debba essere emesso il relativo atto di liquidazione;

Appurato che, in relazione al criterio della competenza cd. potenziata, di cui al punto precedente, le somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili secondo la seguente scansione temporale:

Impegno di spesa di € 48.556,00

importo esigibile nel corso dell'anno 2015 € 48.556,00

Visto il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con legge 17 dicembre 2010, n. 217, che ha apportato rilevanti modifiche alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed interventi con finanziamenti pubblici, introdotte dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Preso atto delle indicazioni sulle innovazioni legislative in materia di tracciabilità dei pagamenti espresse nella circolare prot. n. 2941/DB0902 del 01.02.2011 e prot. n. 21692/DB0902 del 12.07.11 predisposte dalla Direzione Risorse Finanziarie.

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato al servizio di indagine il seguente codice CIG: X15112F78D.

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013 "Prime indicazioni in ordine all'applicazione degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 "Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Vista la circolare prot. n. 5371/SB0100 del 22/04/2014 "D. Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente" – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione";

Vista la DGR 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione".

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. 165/2001;

visto l'art. 17 della L.R. 23/08;

visto l'art. 47 della L.R. 63/78;

visto il D. lgs. 163/06 e smi;

visto il D.P.R. n. 207/2010;

vista la L.R. 7/2001;

vista la L.R. n. 1/2014;

vista la L.R. n. 2/2014 ;

vista la L.R. n. 6/2014

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

Per le considerazioni svolte in premessa:

1. di ottemperare alle disposizioni previste dal Decreto ministeriale 28 luglio 2009 “Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka)” che all’art. 3 dispone che annualmente i Servizi Fitosanitari regionali eseguano indagini ufficiali al fine di verificare la presenza di infezioni dovute al virus PPV sulle piante di drupacee suscettibili e sui frutti, allo scopo di definire lo stato fitosanitario del territorio. Le indagini consistono in ispezioni visive delle piante ospiti e dei frutti per il riconoscimento dei sintomi del virus PPV, eseguite nei momenti più opportuni, per l’individuazione del virus PPV;
2. di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, della necessità dell’Amministrazione regionale di avvalersi di un operatore economico qualificato, di elevata professionalità e competenza nell’individuazione di organismi nocivi oggetto di vigilanza fitosanitaria per la fornitura del servizio di indagine sulla presenza di PPV (Sharka), ceppo M, in frutteti di drupacee del Piemonte su una superficie regionale complessiva di 150 ettari di impianti drupacee, compresi i nuovi impianti, ricadenti nelle aree di focolaio individuate nel 2014 e a campione nelle aree confinanti;
3. di individuare l’Associazione di Organizzazioni di Produttori (AOP) Piemonte - Società Consortile a responsabilità limitata, via Pretta, 2 – 12030 Lagnasco (CN), P. IVA 03349350045 - quale Società qualificata, di elevata professionalità e competenza nell’individuazione di organismi nocivi oggetto di vigilanza fitosanitaria, per la fornitura del servizio di indagine inerente il PPV (Sharka), ceppo M, in frutteti di drupacee del Piemonte su una superficie complessiva di 150 ettari;
4. di approvare l’offerta economica di euro 48.556,00 o.f.i. presentata dall’Associazione di Organizzazioni di Produttori (AOP) Piemonte per la fornitura del servizio di indagine inerente il PPV (Sharka), ceppo M, in frutteti di drupacee del Piemonte su una superficie complessiva di 150 ettari;
5. di affidare, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. lgs. 163/06 e s.m.i, nonché del D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” come richiamato dall’art. 125, comma 14 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i, all’Associazione di Organizzazioni di Produttori (AOP) Piemonte - Società Consortile a responsabilità limitata, via Pretta, 2 – 12030 Lagnasco (CN), P. IVA 03349350045 - il servizio di indagine inerente il PPV (Sharka), ceppo M, in frutteti di drupacee del Piemonte su una superficie complessiva di 150 ettari, per una spesa di euro 39.800,00 o.f.e.;
6. di approvare lo schema di lettera contratto tra la Regione Piemonte e l’Associazione di Organizzazioni di Produttori (AOP) Piemonte per la fornitura del servizio di indagine inerente il PPV (Sharka), ceppo M, in frutteti di drupacee del Piemonte, in allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
7. di procedere, ai sensi dell’art. 11 comma 13 del D.Lgs 163/06 e s.m.i, alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale dell’Associazione di Organizzazioni di Produttori (AOP) Piemonte per la fornitura del servizio di indagine inerente il PPV (Sharka), ceppo M, in frutteti di drupacee del Piemonte;
8. di impegnare la spesa di euro 48.556,00 o.f.i. sul capitolo di spesa n. 142574 del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016 (onere finanziario imputabile all’esercizio 2015 - assegnazione n. 100177) in favore dell’Associazione di Organizzazioni di Produttori (AOP) Piemonte - Società Consortile a responsabilità limitata, via Pretta, 2 – 12030 Lagnasco (CN), P. IVA 03349350045 - per la fornitura del servizio di indagine inerente il PPV (Sharka), ceppo M, in frutteti di drupacee del Piemonte;

9. di liquidare il corrispettivo spettante all'AOP Piemonte, dopo la fornitura del servizio e presentazione della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. La liquidazione del compenso è subordinata alla regolarità del servizio effettuato alle condizioni contrattuali;

10. di stabilire che il corrispettivo per la fornitura del servizio di indagine sarà liquidato secondo le modalità stabilite nel contratto;

11. di disporre, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente" dei seguenti dati:

- **BENEFICIARIO:** Associazione di Organizzazioni di Produttori (AOP) Piemonte - Società Consortile a responsabilità limitata (P. IVA 03349350045);
- **IMPORTO:** euro 48.556,00 o.f.i.
- **DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Giacomo Michelatti
- **MODALITA' SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO:** affidamento diretto;
- Contratto per la fornitura del servizio.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Responsabile del Settore
Giacomo Michelatti

Allegato



Torino, li

Prot.n. _____/DB1119

Classificazione 02.090.50
Fascicolo 89/2013A

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI INDAGINE SULLA PRESENZA DEL VIRUS SHARKA IN
FRUTTETI DI DRUPACEE DEL PIEMONTE.

Tra

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 23/08, dal Dirigente del Settore Fitosanitario Dott. _____, nato a _____ il _____ e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Direzione stessa – sita in Torino – di seguito denominata “ Il Committente” ;

E

AOP Piemonte, Società Consortile a responsabilità limitata (in appresso denominato AOP Piemonte) (P. IVA 03349350045) che per la firma del presente contratto è rappresentata dal Presidente, _____, nato a _____, il _____, domiciliato, per la carica ricoperta, presso la sede legale AOP Piemonte, Via Pretta, 2 – 12030 LAGNASCO (CN), avente titolo a firmare il presente atto, che di seguito per brevità verrà indicato come “Affidatario” si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Il Committente, come sopra rappresentato, incarica l’Affidatario che, come sopra rappresentato, dichiara di accettare il servizio di indagine sulla presenza del virus Sharka in frutteti di drupacee per l’ anno 2015.

ART. 2

L’affidamento del servizio di indagine sulla presenza del virus Sharka in frutteti di drupacee del Piemonte è concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni contenute nel presente contratto che l’Affidatario, dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte.

Le fasi del lavoro consistono in:

- 1) Visita, su una superficie complessiva di 150 ettari, dei nuovi impianti e degli appezzamenti situati nell’area di presenza dei focolai individuati nel 2014 a partire dal mese di giugno con



piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

osservazione delle piante intere (foglie e frutti) al fine di individuare sintomi della malattia e procedere alla marcatura delle piante;

- 2) prelievo di campioni rappresentativi di casi dubbi da recapitare al Settore Fitosanitario regionale entro 48 ore dal prelievo;
- 3) solo negli appezzamenti, in cui sia confermata la presenza di piante infette, redazione di una planimetria in cui venga riportata la disposizione delle piante sane e di quelle malate. Nelle stesse planimetrie devono essere inoltre riportati confini, punti di riferimento e indicazioni necessarie per l'individuazione degli appezzamenti sul territorio.

Si specifica che:

- 1) la realizzazione dell'indagine deve intendersi comprensiva di tutto il materiale ed ogni altro onere riflesso necessari al corretto svolgimento della stessa;
- 2) l'Amministrazione regionale si intende sollevata da qualsivoglia responsabilità derivante dallo svolgimento dell'indagine;
- 3) il numero di persone necessarie per realizzare l'indagine è di 6 unità più un responsabile, che dovrà coordinare ed essere sempre reperibile nel corso di tutta l'indagine;
- 4) deve essere garantito che il personale impiegato possenga le conoscenze di base in materia di fitopatologia e stipulare per lo stesso idonea assicurazione per infortuni;
- 5) deve essere indicata la sede in cui verranno custodite le planimetrie durante lo svolgimento del lavoro;
- 6) l'indagine deve intendersi conclusa entro il 30 settembre 2015 con la consegna delle schede nonché delle planimetrie realizzate durante i sopralluoghi e del file riepilogativo dei dati contenuti nelle schede;
- 7) i risultati dell'indagine sono soggetti al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., possono essere divulgati solo dalla Regione Piemonte e non possono essere utilizzati in alcun modo dalla Ditta in indirizzo.

Il Settore Fitosanitario si fa carico di:

- a) dotare ogni addetto di una lettera di autorizzazione all'esecuzione dei sopralluoghi;
- b) fornire al personale informazioni utili all'individuazione della malattia;

inoltre si riserva di:

- controllare il lavoro svolto sia in campo che nella realizzazione delle planimetrie richiedendo eventuali correzioni;



piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

- fare ripetere i sopralluoghi in campo e/o rielaborare le planimetrie ritenute inidonee, senza ulteriori oneri per questa amministrazione.

ART. 3

L'affidamento del servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto per il servizio di indagine sulla presenza del virus Sharka in frutteti di drupacee del Piemonte su una superficie complessiva di 150 ettari di impianti di drupacee deve concludersi entro il 30 settembre 2015.

Inoltre, entro il 30 settembre 2015 dovranno essere consegnate al Settore Fitosanitario le schede e le planimetrie realizzate durante i sopralluoghi e il file riepilogativo dei dati contenuti nelle schede;

ART. 4

Il corrispettivo del servizio pari ad euro 48.556,00 o.f.i. (ogni onere fiscale incluso) sarà liquidato dopo la fornitura del servizio previa presentazione al Committente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

Il corrispettivo s'intende accettato dall'Affidatario, pertanto è esclusa ogni forma di revisione del corrispettivo.

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività. L'Affidatario si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. L'Affidatario deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, con le leggi vigenti in materia di sicurezza.

In considerazione dell'oggetto del contratto, il pagamento del corrispettivo avverrà a 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Committente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla regolarità del servizio effettuato alle condizioni contenute nel presente contratto

Il pagamento del corrispettivo è altresì subordinato alla regolarità contributiva dell'Affidatario attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte dell'Affidatario, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile.



piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile al Committente entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del codice civile.

L'Affidatario ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, salvo che il Committente dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Ai sensi della determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

ART. 5

Causano risoluzione anticipata del rapporto l'inadempienza da parte dell'Affidatario anche di una sola delle prescrizioni previste dal presente contratto o la mancata esecuzione del servizio entro i termini stabiliti, che il Committente rilevi con espressa diffida ad adempiere inviata con lettera A/R.

Il Committente procederà all'applicazione di quanto previsto al punto 8 del presente contratto.

ART. 6

Il Committente si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, per motivi di interesse generale, con preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi alla controparte a mezzo raccomandata A/R. In tal caso l'Affidatario si impegna a portare a compimento tutte le attività in essere alla data di comunicazione dell'anticipato recesso.

Restano comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1373 del codice civile.

ART. 7

Salvi eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalle parti nell'ambito della presente fornitura di servizio di indagine sulla presenza del virus Sharka in frutteti di drupacee del Piemonte e specificamente previsti per iscritto, le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio dovrà avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con l'attività oggetto del presente contratto.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 l'Affidatario dovrà attenersi alle disposizioni anche per il trattamento dei dati relativi al personale facente parte dell'organico del Committente.

ART. 8



piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

In caso di ritardo nella fornitura del servizio il Committente applicherà all'Affidatario una penale pari all'1% dell'importo complessivo del servizio, per ogni decade di ingiustificato ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 3, da trattarsi direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto.

ART. 9

L'Affidatario si impegna a tenere indenne ed esonerare il Committente da qualsiasi danno o responsabilità che possano verificarsi o insorgere, a qualunque titolo, per fatti direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del servizio sollevando il Committente da ogni onere e da ogni responsabilità.

ART. 10

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato al servizio in oggetto il seguente codice identificativo di gara (CIG) n. X15112F78D.

Tale codice dovrà essere indicato in tutte le comunicazioni e gli atti inviati al Committente.

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

L'Affidatario deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Il Committente non esegue alcun pagamento all'Affidatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

L'Affidatario deve trasmettere al Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente



Direzione Agricoltura
Settore Fitosanitario

piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

servizio, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al secondo comma del presente articolo, con le modalità ed i tempi ivi previsti.

ART.11

Per quanto non espressamente citato nel presente contratto si rinvia alla normativa vigente.

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce ed a margine di ciascun foglio a norma di legge.

Il presente atto è redatto in doppio originale, una copia deve essere restituita al Committente firmata dall'Affidatario o dal Legale Rappresentante come riscontro dell'accettazione dell'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li __/__/_____

Il Committente
Il Dirigente Regionale

Firma dell'Affidatario



INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 30.6.2003 N. 196, RELATIVO ALLA TUTELA DEL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

La società AOP Piemonte, Società Consortile a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 13 del dlgs 30 giugno 2003 , n. 196 dichiara di essere informata:

-che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione regionale, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura del servizio di indagine sulla presenza del virus Sharka in frutteti di drupacee del Piemonte nei modi e nei limiti necessari per perseguire le sotto indicate finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso a detta procedura e/o controllo;

- che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni richieste dall'Amministrazione regionale in base alla vigente normativa, comporterà il mancato affidamento del servizio;

- che i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta, nell'ambito del procedimento a carico de soggetto incaricato;

- che i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

- **i)** il personale interno dell'Amministrazione che cura il procedimento amministrativo o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;

ii) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e L.R. 07/05, D.lgs 163/2006;

iii) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge e dai regolamenti approvati in materia di appalti:

-che gli sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7, d.lgs.196/2003;

- che il soggetto titolare della raccolta dei dati è l'Amministrazione affidante ed il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Fitosanitario

FIRMA
(per esteso e leggibile)